



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 31 DEL 21/12/2021****OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 del D.lgs.19 agosto 2016 n.175 e smi. Ricognizione.**

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciassette nella apposita sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Partecipa Il Segretario Comunale CASAGRANDE dott. Alessandro

Fatto l'appello nominale risultano n. 7 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

| N. | COGNOME E NOME | PRESENTI |
|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | MONCHIETTO Paolo - Sindaco | Sì |
| 2 | GIOLITO Marco - Consigliere | No |
| 3 | BONANDO Ramona - Consigliere | Sì |
| 4 | GENNARO Corrado - Consigliere | Sì |
| 5 | PASTORE Cosimo - Consigliere | No |
| 6 | ALEMANNO Loris - Consigliere | Sì |
| 7 | UBERTELLO Romano - Consigliere | Sì |
| 8 | SETTE Francesca - Consigliere | Sì |
| 9 | IARETTI Massimo - Consigliere | No |
| 10 | NALIN Giuseppe - Consigliere | Sì |
| 11 | RACCA Emiliano - Consigliere | No |
| | TOTALE PRESENTI | 7 |
| | TOTALE ASSENTI | 4 |

con l'intervento e l'opera del Sig. **CASAGRANDE dott. Alessandro - SEGRETARIO**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

MONCHIETTO Paolo - Sindaco

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27/03/2015;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 Ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.n.19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare”;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 21/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni- Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione ai sensi dell'art.20 C.4 D.lgs.175/2016”;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico. Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che la Giunta comunale n. 36 in data 21/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare” ha adottato la ricognizione

predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dando al contempo atto che detto piano è stato adottato dalla Giunta comunale n.36 in data 21/12/2021, con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare ", e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

DI procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

DI incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

CHE la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

STANTE l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, di dichiarare con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO **MONCHIETTO PAOLO**

Il Segretario Comunale
F.TO **CASAGRANDE DOTT.
ALESSANDRO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 18/01/2022
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.TO **CASAGRANDE DOTT. ALESSANDRO**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2022

Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°
comma D.Lgs.18/8/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)
Villamiroglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE dott. Alessandro